

N.RG 1314 / 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Alba
Sezione A1 SEZIONE A1

Il Giudice di Pace di Alba Dott. PIER LUISA LOVISOLO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1314 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

rappresentata dalla Globoconsumatori
ODV, in persona del Dott. Mario Gatto, presso la quale elegge domicilio in Alessandria
- Via Cremona 6 – c.f. 96048200065 - giusta delega in atti

- Ricorrente –

CONTRO

COMUNE DI CHERASCO

- Resistente –

OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 205 C.d.S. e art. 22 della Legge 689 del 1981

CONCLUSIONI COME IN ATTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione n. V/16255T/2023 del 02/04/2023 elevato dalla Polizia Locale di Cherasco, per la violazione dell'art. 142 c. 9 CdS

Si costituiva in giudizio il Comune di Cherasco che chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso deve trovare accoglimento, risultando alcuni dei motivi di opposizione formulati da parte ricorrente fondati, considerando anche che è onere dell'Ente amministrativo che provvede all'irrogazione della sanzione, dimostrare l'osservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata; infatti la Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice ed è, pertanto, gravata dall'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria.

Il ricorso presentato deve trovare accoglimento ed il verbale impugnato deve essere annullato per le seguenti considerazioni.

- Omologazione dell'apparecchiatura

Parte ricorrente ha osservato come l'apparecchiatura utilizzata per il controllo della velocità non fosse omologata.

Parte resistente ha contestato la rilevanza dell'assunto, ricordando come l'apparecchiatura fosse "approvata" dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e come le espressioni "Omologazione e Approvazione" dovessero considerarsi sinonimi anche alla luce della normativa (art. 201 comma ter CdS, art. 45 CdS, art. 345 Regolam, di attuazione CdS) e delle varie circolari succedutesi nel tempo.

Pervero la sovrapposizione delle due espressioni è solamente apparente, poiché l'utilizzo di dette espressioni consegue a due procedure completamente diverse con differenti provvedimenti conclusivi. Come disciplinato dal secondo comma dell'art. 192 del Regolamento del Codice della Strada, l'omologazione va fatta per verificare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio alle prescrizioni stabilite nel predetto regolamento, mentre il successivo comma si occupa dell'approvazione, specificando che essa riguarda la richiesta relativa a

elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.

Per tali considerazioni si deve ritenere che l'accertamento della vicenda sia avvenuto con un apparecchio non omologato e quindi non utilizzabile per l'accertamento di tale tipologia di violazione. Questo Giudice, a conoscenza della giurisprudenza non conforme sull'interpretazione e sull'applicazione delle espressioni "approvazione" e "omologazione", non condivide la prospettazione dell'amministrazione comunale, ritenuto che in caso di normativa in parte contraddittoria e comunque è comunque non precisa nella terminologia utilizzata, debba essere favorita un'interpretazione rigorosa e maggiormente garantista; se i due termini dovessero considerarsi "sinonimi" non si comprende il motivo dell'utilizzo di due espressioni differenti per indicare la stessa procedura di legalizzazione dell'autovelox (v. da ultimo Trib. Milano n. 7673/23 del 04/10/2023 – GdP Torino Sent. n. 513/24 – GdP Sent. N. 105/24)

- Approvazione dell'apparecchiatura utilizzata e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'amministrazione resistente, inoltre, nulla ha osservato in merito all'eccepita assenza di pubblicazione sulla G.U. dell'approvazione dell'apparato utilizzato, non confutando così l'assunto, nonostante l'onere probatorio gravante su di lei.

Posto quanto sopra il Giudice di Pace accoglie il ricorso, compensa le spese di lite sussistendone giusti motivi e così dispone

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, visto l'art. 23 L. 689/81 ed il D.Lgs 150/11

Accoglie il ricorso ed annulla il verbale impugnato n. V/16255T/2023 del 02/04/2023 elevato dalla Polizia Locale di Cherasco, spese compensate,

Condanna parte resistente al rimborso delle spese vive sostenute dal ricorrente e cioè al contributo unificato di € 43,00

Alba, lì 11/03/2024

Sentenza n. 90/2024 pubbl. il 20/03/2024

Il Giudice di Pace: Dott. PIER LUISA LOVISOLO

GLOBOCONSUMATORI.IT